



COMUNE DI OSPITALETTO
 PROVINCIA DI BRESCIA
 C.A.P. 25035 – Cod. Fisc. 00796430171

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

L'anno duemilaquattordici addì 09 del mese di settembre con inizio alle ore 17.20 nella sala riservata per le riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti leggi vennero oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale.

Intervennero per l'argomento in oggetto iscritto al punto n. 3 all'ordine del giorno:

1) SARNICO GIOVANNI BATTISTA	presente
2) ANTONINI GIUSEPPE BENIAMINO	presente
3) CHIODELLI PATRIZIA	presente
4) DANESI GIUSEPPE	presente
5) BURATO CLAUDIO	presente
6) REBOLDI MASSIMO	presente
7) BIGNOTTI MIRCO ALESSANDRO	presente
8) BORDONARO ALFONSO	presente
9) DONFRANCESCO SONIA	presente
10) BORAGINI GIORGIA	presente
11) RAZA CHIARA MARIA	presente
12) MAZZOLENI FRANCESCA	presente
13) GIUDICI ANGIOLA	presente
14) MENA ERNESTO	presente
15) TRECANI LAURA	presente
16) ABRAMI EZIO	presente
17) CHIARI SILVIA	presente

Totale	17
--------	----

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dott. Luca Serafini.

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, il Signor Reboldi Massimo, nella qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 32, comma 1, della L. 69/2009 viene pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune nella sezione "Albo pretorio on-line" dal giorno 09/09/2014

N. REP.

Lì, 09/09/2014

IL FUNZIONARIO

ESTREMI DI ESECUTIVITÀ

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Illustra la proposta di deliberazione l'Assessore al Bilancio Alfonso Bordonaro;

Segue dibattito così come risultante integralmente agli atti depositati presso l'Ufficio Segreteria su apposito supporto informatico cd-rom;

Terminate le dichiarazioni di voto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge 5 maggio 2009, n.42, recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art.119 della Costituzione" e, in particolare, gli articoli 2, comma 2,11, 12, 13, 21 e 26;

Visto il D.Lgs. 23/2011 "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale";

Vista la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) pubblicata in G.U. in data 27/12/2013 che introduce l'imposta unica comunale (IUC) nelle sue componenti IMU, TASI e TARI ed in particolare:

- il comma 639 che disciplina la IUC "*È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore*".
- Il comma 641 che disciplina la TARI quale componente rifiuti dell'imposta unica "*Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva*".
- Il comma 677 in materia di determinazione delle aliquote "*Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille;*

Che la Legge n.147/2013 ha stabilito, oltre alla istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

Visto l'art. 1 del Decreto Legge 6 marzo 2014, n.16 "Disposizioni in materia di TARI e TASI" che apporta modifiche all'art.1 della legge 147/2013, in particolare il comma 677 in materia di determinazione delle aliquote TASI;

Tenuto conto inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013, convertito nella Legge n.5 del 29 gennaio 2014;

Visto il comma 169 dell'articolo 1 della Legge n.296 del 27/12/2006 (Legge finanziaria 2007) con il quale si stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza, nonché l'approvazione dei regolamenti relativi alle entrate, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, qualora approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

Constatato che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali atti, anche se adottati successivamente all'1 gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

Dato atto che ai sensi dell'art.151, primo comma, del D.Lgs. 267/2000 gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo e che il termine può essere differito con Decreto

del Ministero dell'Interno, d'intesa con il MEF, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Considerato che il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno 2014 da parte degli Enti Locali è stato differito prima al 31 luglio 2014 e poi al 30 settembre 2014;

Preso atto che l'art.14, comma 6, del D.Lgs. n.23/2011 conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n.446/1997 anche per i nuovi tributi in esso previsti;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 09 settembre 2014 di Istituzione ed approvazione del Regolamento dell'Imposta Comunale Unica (IUC) composta da n.4 capitoli dedicate rispettivamente alla nuova disciplina dell'IMU e alla disciplina della TARI e della TASI;

Considerato che occorre con il presente atto individuare i servizi indivisibili per l'anno 2014, come risulta nell'allegato elenco a) al presente atto, nel quale trovano indicazione le spese necessarie per lo svolgimento e il finanziamento degli stessi in capo alla TASI;

Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, servizi, prestazioni e attività forniti dai Comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- Servizi generali, prestazioni, attività, la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività;
- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi nei servizi a domanda individuale;

Ritenuto opportuno applicare le seguenti aliquote relative all'anno 2014 per le tre componenti dell'imposta unica comunale (IUC):

IMU – Imposta Municipale Unica – aliquota base 8,6 per mille;

TARI – La disciplina della Tari ricalca in buona parte la disciplina della Tares, pertanto si ritiene applicare le tariffe approvate con deliberazione di approvazione del piano finanziario e delle tariffe,

TASI - Componente servizi dell'imposta unica – Aliquota altri immobili 2,00 per mille - Aliquota abitazioni principali e pertinenze 2,90 (eccetto le cat. A01 – A08 – A09)

RILEVATO che occorre, in sede di determinazione della TASI, stabilire la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo, anche in modo differenziato rispetto alla TARI e che si ritiene stabilire, al fine di agevolare il contribuente, n.2 rate con scadenza identica a quella stabilita dalla Legge vigente per l'IMU nei mesi di giugno e dicembre e solo per l'anno 2014 ottobre e dicembre 2014;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Preso atto che in merito alla presente proposta di deliberazione sono stati formalmente acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile espressi rispettivamente dal Responsabile dell'Area Affari Generali e Finanziari e dal Responsabile dei servizi finanziari ai sensi dell'art. 49 del TUEL, che si allegano alla presente sotto la lettera "A";

Effettuata la votazione come segue:

CONSIGLIERI:

PRESENTI	N	17	
ASSENTI	N	0	
NON VOTANTI	N	0	
ASTENUTI	N	0	
FAVOREVOLI	N	12	ANTONINI, BIGNOTTI, BORAGINI, BORDONARO, BURATO, CHIODELLI, DANESI, DONFRANCESCO, MAZZOLENI, REBOLDI, RAZA, SARNICO
CONTRARI	N	5	ABRAMI, CHIARI, GIUDICI, TRECANI, MENA

La proposta è APPROVATA con n. 12 voti favorevoli e n. 5 voti contrari.

Tutto ciò premesso,

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di determinare le seguenti Aliquote dell'Imposta Comunale Unica (IUC) per l'anno 2014:
 - IMU – Imposta Municipale Unica:
 - aliquota base 8,6 per mille;
 - aliquota abitazioni principali cat. A01 - A08 - A09 6,00 per mille
 - TARI - Tassa rifiuti;
La disciplina della Tari ricalca in buona parte la disciplina della Tares, pertanto si ritiene di applicare le tariffe approvate con deliberazione di approvazione del piano finanziario;
 - TASI – Tributo servizi indivisibili - Componente servizi dell'imposta unica
Aliquota altri immobili 2,00 per mille
Aliquota abitazioni principali e pertinenze 2,90 (eccetto le cat. A01 – A08 – A09)
3. Di stabilire per la TASI:
 - una detrazione di € 40,00 per le abitazioni principali di categoria A/3 e A/4 e relative pertinenze, nel numero di una unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7;
 - Di stabilire che, ai sensi del Regolamento comunale, l'occupante dell'unità immobiliare versa la TASI nella misura del 30% dell'ammontare complessivo mentre il titolare del diritto immobiliare versa il restante 70%;
 - la scadenza e il numero delle rate di versamento in n. 2 rate con scadenza identica a quella stabilita dalla Legge vigente per l'IMU nei mesi di giugno e dicembre e solo per l'anno 2014 ottobre e dicembre;
4. Di individuare nell'allegato a) alla presente deliberazione a farne parte sostanziale ed integrante, i servizi indivisibili dell'Ente indicando analiticamente per ciascuno di tali servizi, i costi alla cui copertura la Tasi è diretta e la percentuale di copertura, dando atto che l'Ente provvede alla quota mancante mediante risorse derivanti dalla fiscalità generale;
5. Di dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
6. Di dare atto che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle Finanze, sentita l'associazione dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.

Su proposta del Presidente;

Considerata l'urgenza di dar corso agli adempimenti di competenza di questa Amministrazione;

Ritenuto pertanto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Effettuata la votazione come segue:

CONSIGLIERI:

PRESENTI	N	17	
ASSENTI	N	0	
NON VOTANTI	N	0	
ASTENUTI	N	0	
FAVOREVOLI	N	12	ANTONINI, BIGNOTTI, BORAGINI, BORDONARO, BURATO, CHIODELLI, DANESI, DONFRANCESCO, MAZZOLENI, REBOLDI, RAZA, SARNICO
CONTRARI	N	5	ABRAMI, CHIARI, GIUDICI, TRECANI, MENA

La proposta è APPROVATA con n. 12 voti favorevoli e n. 5 voti contrari.

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE **F.to IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Il referente servizio verbali

Di dare atto che, contro il presente atto, gli interessati possono presentare ricorso entro 60 giorni dalla notifica al TAR di Brescia, nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della Legge 06.12.1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato.